COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Repubblica Italiana

Il giorno 31 - trentuno - marzo 2003 - duemilatre - in Milano, Via Pietro Mascagni n. 30.

Davanti a me dottoressa MONICA ZARA notaio residente in Milano ed iscritta presso il Collegio Notarile di Milano è presente la signora CLAUDIA ZAMMITTI nata a Siracusa il 18 agosto 1966, domiciliata a Milano, Via Corridoni n. 45, casalinga, che dichiara di agire nella sua qualità di amministratore unico delle società:

"FINCLAMA S.R.L." con sede in Milano, Via Bergamo n. 8, capitale sociale Euro 10.000, di nazionalità italiana, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 13476990158, in base ai poteri a lei conferiti dall'assemblea ordinaria nella riunione del giorno 21 marzo 2003,

"GESTIFIN S.P.A. SOCIETA' DI GESTIONI, PARTECIPAZIONI, E SERVIZI AMMINISTRATIVI" con sede in Milano, Galleria del Corso n. 2, capitale sociale Euro 750.000, di nazionalità italiana, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale n. 04540060151, munita dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a' sensi dello statuto sociale,

della cui identità personale sono certa, che rinuncia con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e dichiara quanto segue:

1) E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:

"Sessanta Finance S.r.1."

- 2) La società è retta dallo statuto, che da me letto alla parte, si allega a questo atto "A" quale sua parte integrante e sostanziale.
- 3) Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila) sottoscritto come segue:

FINCLAMA S.R.L.

95% Euro 9.500

GESTIFIN S.P.A. SOCIETA' DI

GESTIONI, PARTECIPAZIONI, E

SERVIZI AMMINISTRATIVI

5% Euro 500

Tre decimi del capitale iniziale sono stati versati presso la Banca Antoniana Popolare Veneta Sede di Milano, Via San Pietro all'Orto n. 24, come da ricevuta in data 26 marzo 2003.

- 4) La società ha sede in Milano, Galleria del Corso n. 2.
- 5) La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti così come previsto e disciplinato dalla Legge n. 130/1999 e successivi provvedimenti di attuazione mediante l'acquisizione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, finanziata attraverso il ricorso

- all'emissione dei titoli di cui all'art. 1), comma 1, lettera b) della Legge n. 130/1999.
- società non potrà intraprendere nuove operazioni cartolarizzazione di crediti se l'operatore che, a norma dell'art. 2, comma 4, Legge n. 130/1999, abbia valutato il merito di credito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti precedentemente intraprese dalla società, dichiarerà per iscritto che la conclusione di tale nuova operazione di cartolarizzazione dei crediti da parte della società influirà negativamente sulla valutazione da tale operatore espressa merito di credito delle precedenti operazioni cartolarizzazione di crediti della società.
- In conformità alle disposizioni della Legge n.130/1999 e dei relativi provvedimenti di attuazione, i crediti acquistati dalla società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società o da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.
- Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130/1999 e dei relativi provvedimenti di attuazione, la società può compiere le operazioni finanziarie da effettuarsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzata o, comunque, strumentali, connesse, affini e necessarie per il conseguimento del proprio oggetto sociale.
- La società, inoltre, può incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento e può compiere operazioni di cessione dei crediti acquistati e di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli.
- 6) La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata.
- 7) Ad amministrare la società viene nominato un consiglio di amministrazione composto da tre membri che dura in carica fino a revoca o rinuncia, nelle persone dei signori:
- MAURIZIO DATTILO nato a Milano il 19 marzo 1963, domiciliato a Milano, Galleria del Corso n. 2, codice fiscale DTT MRZ 63C19 F205X presidente,
- CRISTIANA CISLAGHI nata a Milano il 26 marzo 1975, domiciliata a Milano, Galleria del Corso n. 2, codice fiscale CSL CST 75C66 F205B consigliere,
- EMANUELA ELVIRA GAZERRO nata a Milano il 19 luglio 1973, domiciliata a Milano, Galleria del Corso n. 2, codice fiscale GZR MNL 73L59 F205I consigliere.
- 8) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il

primo il 31 dicembre 2003.

9) Gli utili netti, prelevato il 5% per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, sono attribuiti alle quote, salvo che l'assemblea deliberi di rimandare gli utili ai successivi esercizi o di darvi particolari destinazioni.

Le spese dell'atto sono a carico della società; il loro importo globale è di circa Euro 2.300,00.

Di questo atto e dello statuto allegato ho dato lettura alla parte.

Consta di un foglio scritto per due pagine e per parte della terza da me e da persona di mia fiducia.

f.to Claudia Zammiti

f.to Monica Zara notaio

ALLEGATO "A" DEL N. 32695/6082 DI REPERTORIO S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

1)

E' costituita la società a responsabilità limitata:

"Sessanta Finance S.r.l."

2.1)

La società ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti così come previsto e disciplinato dalla Legge n. 130/1999 e successivi provvedimenti di attuazione mediante l'acquisizione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, finanziata attraverso il ricorso all'emissione dei titoli di cui all'art. 1), comma 1, lettera b) della Legge n. 130/1999.

La società non potrà intraprendere nuove operazioni di cartolarizzazione di crediti se l'operatore che, a norma dell'art. 2, comma 4, Legge n. 130/1999, abbia valutato il merito di credito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti precedentemente intraprese dalla società, dichiarerà per iscritto che la conclusione di tale nuova operazione di cartolarizzazione dei crediti da parte della società influirà negativamente sulla valutazione da tale operatore espressa circa il merito di credito delle precedenti operazioni di cartolarizzazione di crediti della società. 2.3)

In conformità alle disposizioni della Legge n.130/1999 e dei relativi provvedimenti di attuazione, i crediti acquistati dalla società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società o da quelli relativi alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi. 2.4)

Nei limiti consentiti dalle disposizioni della Legge n. 130/1999 e dei relativi provvedimenti di

11

attuazione, la società può compiere le operazioni finanziarie da effettuarsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzata o, comunque, strumentali, connesse, affini e necessarie per il conseguimento del proprio oggetto sociale.

2.5)

La società, inoltre, può incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e per la prestazione di servizi di cassa e di pagamento e può compiere operazioni di cessione dei crediti acquistati e di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai summenzionati titoli.

3)

La società ha sede in Milano, Galleria del Corso n. 2.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

L'assemblea potrà istituire sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

4)

La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2100.

CAPITALE

5) capitale è di Euro 10.000 (diecimila) diviso in quote da un euro o multipli di un euro ciascuna. Le quote sociali sono trasferibili alle seguenti condizioni:

a)

in caso di cessione a titolo oneroso, i soci che intendono alienare la quota devono preliminarmente sottoporre a gradimento dell'organo amministrativo il nominativo del nuovo socio entrante, mediante invio di lettere raccomandate o consenso espresso al momento della cessione delle quote medesime, da eseguirsi comunque entro 30 giorni dalla richiesta di gradimento; il mancato gradimento dovrà essere motivato;

b)

le quote dovranno essere offerte, comunque, preliminarmente agli altri soci, che avranno diritto di prelazione da esercitarsi entro 30 giorni dalla notifica da farsi con lettera raccomandata;

c)

in caso di esercizio di prelazione la società verrà valutata in base al suo patrimonio netto contabile, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato, rettificato da eventuali successive diminuzioni di patrimonio;

d)

la società può acquisire da soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi. La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso. Il tutto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci ed in particolare della deliberazione del C.I.C.R. in

data 3.3.94 (G.U. dell'11.3.94 n.58) e successive modificazioni ed integrazioni.

ASSEMBLEE

6)

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

7)

Le assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, sono convocate, anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia od in Europa, dal Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio dei soci risultante dal Libro dei Soci, oppure mediante telefax o messaggio di posta elettronica trasmessi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, purchè siano stati iscritti nel Libro dei Soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. La comunicazione contenente l'avviso di convocazione, deve contenere altresì l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Saranno comunque valide le assemblee totalitarie.

E' ammessa la possibilità che le assemblee ordinarie e straordinarie si tengano in video conferenza a condizione che:

-

sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-

sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;

-

sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

-

siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati in video conferenza nei quali i partecipanti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

8)

Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni Euro di quota posseduta.

9)

Le assemblee saranno presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione, o in caso di assenza, da persona nominata dall'assemblea.

10)

L'assemblea ordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

11)

Ciascun socio può farsi rappresentare all'assemblea osservato il disposto degli articoli 2486 e 2372 del c.c.;

12)

Spetta al presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

AMMINISTRAZIONE

13)

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, anche non soci, che durano in carica fino a revoca o rinuncia e sono rieleggibili.

All'organo amministrativo spetta il rimborso spese per lo svolgimento dell'incarico ed eventualmente un compenso stabilito dall'assemblea.

Potranno essere nominati procuratori speciali, direttori e consiglieri delegati.

14)

consiglio di amministrazione, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, nominerà il presidente ed eventualmente il vicepresidente; potrà nominare anche un segretario estraneo al consiglio.

15) Il

consiglio di amministrazione si raduna nella sede sociale o altrove in Italia o nella comunità europea, su convocazione del presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri; la convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima o, in casi di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, spediti almeno un giorno prima dell'adunanza.

E' possibile che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificati questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul libro.

16)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Sono demandate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, il quale a tal fine delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri di amministrazione in carica, le deliberazioni inerenti alle seguenti materie:

a)

la conclusione, la modifica, l'integrazione, la rinnovazione e/o lo scioglimento di tutti i contratti ed accordi da concludersi dalla Società con il soggetto cedente dei crediti nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione;

b)

la conclusione e la stipulazione di qualsivoglia contratto o accordo (diverso dai contratti ed accordi di cui al precedente punto (a) da concludersi e stipularsi nel contesto della realizzazione di ciascuna operazione di cartolarizzazione;

c)

la cessione, l'alienazione e/o il trasferimento a qualsiasi titolo di crediti acquistati dalla Società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione e, più in generale, il compimento di atti di disposizione a qualunque titolo in relazione a tali crediti (anche singolarmente considerati), ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la creazione sugli stessi di garanzie anche reali, di vincoli, oneri e diritti di terzi, se non in conformità a quanto previsto nei contratti ed accordi conclusi dalla Società nel contesto di tale operazione di cartolarizzazione, e nel pieno rispetto di tali contratti ed accordi;

d)

l'emissione di titoli e/o l'assunzione di finanziamenti volti a finanziare l'acquisto di crediti e/o l'erogazione di finanziamenti e/o garanzie da parte della Società nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione;

e)

la conclusione e stipulazione di qualsivoglia contratto, accordo, atto o documento necessario od opportuno per il buon fine dell'operazione di cartolarizzazione, diverso da quelli di cui ai punti che precedono;

f)

la nomina di Amministratori Delegati e/o di Direttori Generali e l'attribuzione dei relativi poteri; g)

la nomina e la revoca di mandatari e procuratori *ad negotia* della Società per la stipulazione o la conclusione di qualsivoglia contratto, accordo, atto o documento di cui ai punti da (a) a (f) che precedono.

17)

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente della seduta e controfirmate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

18)

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Salva diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale della Società spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato nei limiti dei poteri delegatigli. La rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a terzi dalla persona o dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale.

BILANCIO ED UTILI

19)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio da sottoporre alla approvazione dell'assemblea nei termini di legge; quando particolari esigenze lo richiedono, l'assemblea potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

20)

Gli utili netti, prelevato il 5% per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, sono attribuiti alle quote, salvo che l'assemblea deliberi di rimandare gli utili ai successivi esercizi o di darvi particolari destinazioni.

21)
pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale; i dividendi non riscossi entro 5

anni si prescrivono a favore della società.

COLLEGIO SINDACALE

22)

collegio sindacale, quando sia richiesto dalla legge o sia comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti; tra i sindaci effettivi viene nominato il presidente.

Dura in carica tre anni ed ha le attribuzioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

23)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in relazione allo statuto sarà decisa da un collegio arbitrale di tre membri scelti due tra le parti contendenti ed il terzo dai nominati; in caso di disaccordo il terzo verrà designato dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede la società.

SCIOGLIMENTO

24)

In caso di scioglimento l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. f.to Claudia Zammiti f.to Monica Zara notaio